

**REGOLAMENTO DIDATTICO
DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA**

Capo I

Principi generali

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento didattico determina l'organizzazione generale delle attività didattiche della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Macerata e disciplina il funzionamento dei suoi organi, nel rispetto delle norme poste dallo Statuto, dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento di organizzazione di Ateneo, nonché dal D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, dalla Legge 9 maggio 1989 n. 168, dalla legge 19 novembre 1990 n. 341, dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509), DD.MM. 16 marzo 2007 (determinazione classi di laurea e di laurea magistrale), D.M. 3 luglio 2007 n. 362, D.M. 26 luglio 2007 n. 386 (Linee guida per l'istituzione e l'attuazione dei corsi di studio di lauree e lauree magistrali), Documento 7/07 CNVSU, D.M. 18 ottobre 2007 n. 506, D.M. 31 ottobre 2007 n. 544 e successivi DD.MM. e/o direttoriali attuativi.
2. La Facoltà è struttura didattica di coordinamento dei Corsi di studio, delle Classi e delle Classi unificate, ad essa afferenti, ed esercita le funzioni assegnate dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo, al fine di creare le condizioni più adeguate per l'apprendimento e la formazione degli studenti. L'attività di coordinamento della Facoltà si esplica: nella valorizzazione di un corretto e dinamico rapporto tra attività didattica e ricerca scientifica la quale, pur costituendone il presupposto indispensabile della prima, non viene presa di seguito in considerazione in quanto demandata alle strutture delegate; nell'armonizzazione dei diversi corsi di studio; nella ripartizione e nell'impegno delle risorse.
3. In particolare, spetta alla Facoltà l'adozione dei regolamenti relativi agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio istituiti ed attivati nella Facoltà medesima.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture organizzative della Facoltà e ai Corsi di studio di cui la Facoltà è struttura didattica responsabile per quanto non è normato dai Regolamenti didattici dei corsi stessi. In caso di Corsi di studio interfacoltà o di Classi Unificate che raggruppano Corsi di studio di più Facoltà, i relativi ordinamenti didattici sono disciplinati congiuntamente dalle Facoltà interessate.
2. Al momento dell'emanazione del presente Regolamento i Corsi di studio in cui si articola la Facoltà sono i seguenti:

Classi	Corsi di laurea	Classi	Corsi di laurea magistrale
L-5	Filosofia ⁽¹⁾	LM-78	Scienze filosofiche
L-10	Lettere	LM-14	Filologia moderna
		LM-15	Filologia, letterature e storia dell'antichità
L-11	Lingue e culture straniere occidentali e orientali	LM-37	Lingue e culture comparate
L-12	Discipline della mediazione linguistica	LM-38	Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale

L-42 Storia e memoria delle culture europee ⁽¹⁾ LM-84 Ricerca storica e risorse della memoria ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Corso che prevede anche servizi e attività didattiche on line.

Tale articolazione potrà essere modificata attraverso l'attivazione di nuovi Corsi di studio (Corsi di laurea, Corsi di diploma e altre forme di corsi pre- e post-laurea, ove previsti dallo Statuto dell'Università di Macerata), o la disattivazione di Corsi di studio esistenti.

Sulle proposte di attivazione o disattivazione di Corsi di studio il Consiglio della Facoltà dovrà deliberare, per quanto di sua competenza, ai sensi dello Statuto e del Regolamento di organizzazione di Ateneo (art. 82).

3. Ai sensi dell'art. 8, c. 2 del Regolamento didattico di Ateneo, i Corsi di laurea e di laurea magistrale relativi a percorsi formativi tra loro interrelati ovvero ad aree scientifico-disciplinari omogenee sono retti da un Consiglio unificato relativo alle Classi interessate.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per Facoltà, la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Macerata;
 - b) per Preside, il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Macerata;
 - c) per Statuto, lo Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Macerata;
 - d) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Macerata (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341);
 - e) per Regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
 - f) per Regolamento di contabilità, il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Macerata;
 - g) per Regolamento di organizzazione, il Regolamento di organizzazione d'Ateneo (ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto di autonomia dell'Università degli Studi di Macerata);
 - h) per Corsi di studio, i Corsi di laurea, i Corsi di laurea magistrale, i Corsi di eccellenza, i Master di primo e di secondo livello, i Corsi di perfezionamento, di aggiornamento, di formazione permanente e continua, i Corsi di specializzazione ed i Corsi di dottorato di ricerca ed ogni altra attività didattica di cui all'art. 3, D.M. 270/04;
 - i) per Classi unificate, le Classi di laurea e di laurea magistrale appartenenti a percorsi formativi tra loro interrelati e/o ad aree scientifico-disciplinari omogenee afferenti alla medesima Facoltà;
 - j) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3, D.M. 270/04;
 - k) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4, D.M. 270/04;
 - l) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
 - m) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

- n) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- o) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
- p) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11, D.M. 270/04;
- q) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di auto-apprendimento;
- r) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

Capo II

Organi della Facoltà e procedure di funzionamento

Art. 4

Organi della Facoltà

1. Sono organi della Facoltà (ai sensi dell' art. 26, c. 6 dello Statuto):
 - a) il Consiglio della Facoltà (CdF);
 - b) il Preside.
2. La Facoltà, per il proprio funzionamento, si avvale a titolo consultivo dei seguenti organi:
 - c) il Consiglio di Presidenza: [art. 26, c. 6, c) dello Statuto];
 - d) la Commissione didattica paritetica della Facoltà.

Art. 5

Consiglio della Facoltà

1. Il Consiglio della Facoltà:
 - a) elegge il Preside;
 - b) approva il Regolamento didattico della Facoltà e dei Corsi di studio ad essa afferenti;
 - c) coordina e approva, per la parte di sua competenza, i Corsi di studio, nonché le altre attività formative, compresi quelli organizzati in sedi decentrate, sulla base di apposite convenzioni stipulate dall'Ateneo con Enti pubblici e privati che ne garantiscano il finanziamento continuativo.
 - d) approva i Corsi di alta formazione permanente e ricorrente, di perfezionamento scientifico, di aggiornamento professionale, di eccellenza, i Master universitari, nonché altre attività formative, anche eventualmente in collaborazione con altre Facoltà o con altri Atenei italiani ed esteri o con altri Enti pubblici o privati, e/o in sedi decentrate.
 - e) propone al Senato accademico l'attivazione e la disattivazione dei Corsi di studio di cui all'art. 24 dello Statuto, rispettivamente c. 3 e c. 4;

- f) approva i piani complessivi di sviluppo didattico anche pluriennale armonizzando e coordinando le proposte dei Corsi di studio attivati e deliberando sulla eventuale articolazione in semestri dell'anno accademico;
- g) fissa i criteri generali per l'armonizzazione degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio che di essa fanno parte e ne valuta la coerenza alla luce dei criteri fissati e degli obiettivi formativi dei Corsi stessi;
- h) provvede alla programmazione e alla destinazione delle risorse didattiche, viste le proposte delle strutture didattiche interessate;
- i) propone, sentite le strutture didattiche competenti, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione la indizione di bandi di concorso o di trasferimento relativi al personale docente;
- j) provvede, sentite le strutture competenti, alle relative chiamate del personale docente;
- k) provvede alla copertura degli insegnamenti (anche modulari) dei Corsi di studio, viste le proposte dei Consigli delle Classi unificate interessate;
- l) approva il quadro complessivo dell'offerta didattica di competenza, ai fini della valutazione da parte del Senato accademico, ai sensi del Regolamento didattico d'Ateneo, art. 32 (valutazione della didattica) e sottopone al Senato accademico un Manifesto delle attività didattiche che comprenda l'offerta didattica complessiva della Facoltà alla luce delle proposte dei Consigli dei Corsi di studio afferenti (Regolamento didattico d'Ateneo, art. 33 - promozione e pubblicità dell'offerta didattica);
- m) provvede al coordinamento generale delle attività didattiche, di assistenza e orientamento agli studi e tutorato dei Corsi di studio attivati presso di essa;
- n) promuove, anche su istanza delle strutture didattiche, convenzioni con Università italiane e straniere per lo svolgimento di attività didattiche in comune, eventualmente prevedendo nel caso delle collaborazioni internazionali, il conferimento in comune dei relativi titoli di studio;
- o) autorizza il personale docente a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca;
- p) adotta ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

Art. 6

Composizione del Consiglio della Facoltà

1. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, dai ricercatori universitari e dagli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento della Facoltà titolari di affidamento o supplenza (professori aggregati), da tre rappresentanti dei ricercatori universitari e degli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento della Facoltà, da una rappresentanza degli studenti iscritti alla Facoltà, in ragione di cinque rappresentanti quando gli iscritti siano meno di duemila, di sette quando questi siano più di duemila ma meno di cinquemila, di nove se almeno di cinquemila.
2. Le modalità di elezione delle rappresentanze sono determinate dal Regolamento di organizzazione.

Art. 7

Preside

1. Il Preside della Facoltà:

- a) rappresenta la Facoltà;
- b) convoca e presiede il Consiglio della Facoltà e il Consiglio di Presidenza, predisponendo i relativi ordini del giorno;

- c) provvede ad attuare le deliberazioni avvalendosi degli uffici della Segreteria della Presidenza;
 - d) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà, esercitando ogni opportuna funzione di controllo;
 - e) esercita tutte le altre attribuzioni riconosciute dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento di organizzazione;
 - f) presenta la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche approntata dalla Commissione didattica paritetica della Facoltà.
2. Il Preside viene eletto, secondo modalità stabilite nel Regolamento di organizzazione, tra i professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia, dai componenti del Consiglio della Facoltà, in una adunanza presieduta dal Decano. Il Preside, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore, Presidente di Corso di studio, Direttore di struttura scientifica e membro del Consiglio di Amministrazione.
 3. Il Preside nomina fra i professori di ruolo a tempo pieno della Facoltà un Vice Preside con il compito di coadiuvarlo e sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
 4. Il Preside può nominare fra i professori di ruolo o i ricercatori della Facoltà dei delegati per lo svolgimento di specifiche funzioni, che riferiscono di volta in volta sull'attività svolta al Consiglio di Facoltà.
 5. Il Preside può decidere di convocare un Consiglio allargato al rimanente personale docente e ricercatore con compiti consultivi.
 6. Il Preside può indire la Conferenza di Facoltà per discutere prospettive strategiche di sviluppo dell'Istituzione.

Art. 8

Funzionamento del Consiglio della Facoltà

1. Il Consiglio della Facoltà è convocato dal Preside, in via ordinaria, secondo il calendario stabilito all'inizio di ogni anno accademico, ove possibile. Il Consiglio della Facoltà è convocato in via straordinaria qualora sussistano particolari ragioni di necessità o di urgenza, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.
2. La convocazione è effettuata mediante lettera recante l'ordine del giorno, inviata con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data dell'adunanza, ai membri del Consiglio presso un recapito ufficiale indicato dai singoli membri, oltre all'invio a mezzo di posta elettronica con avviso di ricezione. Qualora per ragioni eccezionali di urgenza non sia possibile rispettare il termine indicato, si procederà alla convocazione per via telegrafica con almeno 48 ore di anticipo. Copia della lettera di convocazione viene affissa all'Albo della Facoltà dove rimane esposta fino all'avvenuto svolgimento dell'adunanza.
3. Il Consiglio si considera validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri includendo nel computo gli assenti giustificati. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.
4. Il Preside dirige lo svolgimento delle adunanze attenendosi all'ordine del giorno, che può essere modificato nella successione dei punti col consenso della maggioranza dei membri del Consiglio. Ai fini dello svolgimento delle adunanze del Consiglio della Facoltà valgono le regole generali in materia di funzionamento degli organi collegiali.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio della Facoltà sono esercitate dal professore di ruolo appartenente alla fascia dei professori straordinari o ordinari con minore anzianità di ruolo. In caso di assenza o impedimento del segretario, le relative funzioni sono svolte, per la singola adunanza, dal professore di ruolo appartenente alla fascia dei professori straordinari o ordinari, con minore anzianità di ruolo, presente all'adunanza. Il responsabile della Segreteria della Presidenza partecipa in funzione di supporto amministrativo.

6. Le deliberazioni, ivi comprese quelle relative alla chiamata e al trasferimento dei professori e dei ricercatori, sono assunte per alzata di mano. Per altre deliberazioni concernenti persone e per giudizi di carattere scientifico, si può procedere alla votazione a scrutinio segreto, purché richiesta dalla maggioranza semplice.
7. Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Preside. Per le deliberazioni adottate non all'unanimità, il verbale indica i numeri complessivi degli astenuti e dei voti contrari. Ciascun componente può tuttavia chiedere che il verbale faccia specifica menzione del suo voto.
8. Salvo espresse indicazioni in senso contrario, le deliberazioni del Consiglio della Facoltà diventano esecutive dopo l'approvazione del verbale. Il Consiglio della Facoltà, in caso di urgenza per punti definiti, può deliberarne l'immediata esecutività.
9. Il verbale di ciascuna adunanza è sottoscritto dal Preside e dal segretario ed è di norma sottoposto all'approvazione del Consiglio della Facoltà nell'adunanza immediatamente successiva.
10. La pubblicità degli atti del Consiglio della Facoltà è assicurata mediante invio telematico del verbale di ciascuna adunanza agli aventi diritto. Il verbale originale è depositato presso l'Ufficio Affari Istituzionali dell'Ateneo.

Art. 9

Consiglio di Presidenza

[art. 26, c. 6, c); art. 29 dello Statuto]

1. Il Consiglio di Presidenza è di norma composto dal Preside, dal Vice Preside e dai Presidenti dei Consigli delle Classi unificate, di cui la Facoltà è struttura didattica responsabile. Il responsabile della Segreteria della Presidenza partecipa con funzioni di segretario verbalizzante. La composizione del Consiglio di Presidenza può essere occasionalmente integrata dai delegati del Preside e/o dai Direttori di Dipartimento/Istituto indicati nella convocazione.
2. Il Consiglio di Presidenza svolge funzioni istruttorie e preparatorie sui punti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Facoltà e coopera all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Facoltà medesimo. Inoltre propone al Consiglio della Facoltà:
 - a) gli atti programmatici di sviluppo annuale e pluriennale dell'attività didattica;
 - b) l'utilizzo dei punti organico docenti assegnati alla Facoltà dal Senato Accademico nell'ambito del piano di sviluppo triennale dell'Ateneo;
 - c) la ripartizione annuale del budget assegnato alla Facoltà per l'attività didattica;
 - d) gli atti di indirizzo orientati al miglioramento complessivo e continuo della vita della Facoltà a vantaggio di tutte le sue componenti inserendosi nel quadro del Progetto "Ateneo di qualità" adottato dall'Università degli Studi di Macerata ai sensi della normativa europea ISO 90012000;
3. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono convocate dal Preside, di norma, almeno tre volte l'anno oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti e si considerano valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri includendo nel computo gli assenti giustificati.

Art. 10

Commissione didattica paritetica della Facoltà

1. La Commissione didattica paritetica della Facoltà, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo, è composta dal Preside, dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà e da un pari numero di professori di ruolo designati dallo stesso Consiglio su proposta di ciascuno dei Corsi di studio. Il Preside o un suo delegato ne assume la presidenza.

2. La Commissione è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, e comunque entro trenta giorni dalla richiesta del parere di cui all'art. 6, comma 4 del Regolamento didattico di Ateneo. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.
3. La Commissione dura in carica due anni.
4. La Commissione:
 - a. esamina le problematiche relative allo svolgimento delle attività didattiche nei Corsi di studio attivati dalla Facoltà;
 - b. sottopone al Consiglio di Facoltà proposte e iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica e del tutorato;
 - c. esprime pareri in ordine alle attività di valutazione della didattica e di relativa sperimentazione;
 - d. esprime pareri circa le disposizioni dei regolamenti didattici della Facoltà o dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, anche allo scopo di favorire la ordinaria corrispondenza tra la durata curricolare prevista e la durata effettiva dei Corsi di studio. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione è adottata dalla Facoltà prescindendo dal parere. Qualora inoltre il parere non sia favorevole, la Facoltà delibera comunque sulle osservazioni mosse dalla Commissione. In caso di conflitto la deliberazione è assunta dal Senato accademico.
5. La Commissione presenta annualmente al Consiglio di Facoltà una relazione sull'andamento delle attività didattiche. I risultati della discussione vengono trasmessi alla Commissione Didattica di Ateneo e al Nucleo di Valutazione di Ateneo.
6. È possibile prevedere anche l'istituzione di Commissioni didattiche paritetiche nei singoli Corsi di studio.

Capo III

Organizzazione della didattica

Art. 11

Attuazione degli ordinamenti didattici

La Facoltà:

- a) procede alle attività necessarie per l'attuazione degli ordinamenti didattici attraverso il coordinamento dei Corsi di studio che di essa fanno parte;
- b) delibera sulle disposizioni dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio (redatti ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, previo parere favorevole della Commissione didattica paritetica o di analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione è adottata dalla Facoltà prescindendo dal parere. Qualora inoltre il parere non sia favorevole la Facoltà delibera comunque sulle osservazioni mosse dalla Commissione. In caso di conflitto la deliberazione è assunta dal Senato accademico.
- c) predispone gli interventi necessari per il coordinamento delle attività didattiche di cui all'art. 5, lettera n;
- d) rende pubblici gli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio, redatti secondo lo schema predisposto dalla Facoltà (allegati 1 e 2), in ottemperanza al dettato normativo citato nel

precedente art. 1, c.1 e compiutamente recepiti in tutti gli elementi costitutivi nel Regolamento didattico di Ateneo, attraverso la pagina del proprio sito web, oltre a quelle dei Corsi di studio e del CINECA.

Art. 12

Crediti formativi universitari

1. I crediti formativi universitari (CFU) sono definiti secondo la normativa generale prevista dal Regolamento didattico di Ateneo, art. 17:
 - a. al credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro, comprensive sia delle ore di lezione, esercitazione, laboratorio, seminario e di attività ulteriormente specificate dagli ordinamenti didattici, sia delle ore di studio e impegno personale necessarie ai fini dell'apprendimento e del superamento dell'esame, ovvero per lo svolgimento di altre attività formative (tesi di laurea, tirocini, acquisizioni di competenze linguistiche e informatiche, ecc.);
 - b. di norma le ore previste per lo studio individuale sono quattro volte superiori alle ore ufficiali di didattica frontale;
 - c. di norma i crediti formativi che possono essere attribuiti ad un insegnamento, in proporzione al monte-ore di lezioni sono ripartiti calcolando: 1 CFU per ogni cinque ore di didattica frontale o per ogni sette ore di didattica integrativa (laboratori, seminari, ecc.);
 - d. eventuali variazioni di tali rapporti numerici sono deliberate solo per casi specifici e dettagliatamente motivate.
2. È compito della Facoltà rendere omogenea l'attribuzione dei crediti formativi tra i vari Corsi di studio.

Art. 13

Requisiti di ammissione ai corsi di studio

(ai sensi dell'art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo e dell'art 6 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270)

1. Per essere ammessi ad un Corso di laurea occorre:
 - a. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente;
 - b. possedere la preparazione di base, indispensabile per affrontare in modo adeguato i percorsi di studio previsti; essa è data per acquisita se lo studente è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore (o di equipollente titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo), con una votazione pari o superiore a 70/100;
 - c. nel caso lo studente non si trovi nella condizione sopra descritta sarà tenuto a frequentare corsi di didattica integrativa entro il primo anno di corso. A tal fine i regolamenti didattici dei Corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica.
2. Per essere ammessi ad un Corso di laurea magistrale occorre:
 - a. essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente;
 - b. per gli studenti in possesso di titolo di laurea triennale, conseguito anche presso un Ateneo diverso da quello di Macerata, nella Classe triennale compatibile ex D.M. 509/99

o ex D.M. 270/04, l'accesso è diretto senza alcuna richiesta di altri adempimenti, essendo data per acquisita la valutazione positiva del curriculum, ai fini del possesso dei requisiti richiesti e della preparazione corrispondente;

- c. per gli studenti in possesso di diplomi di laurea non contemplati nel punto precedente, l'accesso senza debiti al Corso di laurea magistrale prescelto è subordinato all'acquisizione di almeno 90 CFU, partitamene descritti nei regolamenti didattici dei Corsi di laurea. Il possesso dei requisiti richiesti in accesso a tali studenti è verificato dalla Commissione competente, nell'ambito dell'esame delle pratiche studenti; gli eventuali debiti formativi devono essere colmati sostenendo esami nei settori scientifico-disciplinari indicati nei regolamenti didattici dei Corsi di studio.
- d. L'iscrizione ai Corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi, nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti degli stessi.

Art. 14

Articolazione ed organizzazione della didattica

1. Allo scopo di creare le condizioni migliori per l'apprendimento, l'attività didattica dovrà curare in modo particolare:
 - a. il rapporto numerico docente-studenti;
 - b. l'incentivazione della partecipazione attiva degli studenti;
 - c. l'adeguamento della preparazione di base ai contenuti didattici del corso, anche attraverso l'organizzazione di attività didattiche integrative.
2. nel quadro delle condizioni sopra indicate, l'attività didattica di norma è svolta sotto forma di lezioni, seminari, esercitazioni e laboratori. Seminari, esercitazioni e laboratori possono essere svolti anche in collaborazione fra docenti e al servizio di più insegnamenti, previa approvazione del competente Consiglio di Corso di studio.
3. I corsi di insegnamento [comunque distribuiti nell'arco di un intero semestre] hanno di norma una durata di trenta ore e possono giungere ad un massimo di novanta ore, compresi seminari o altre eventuali attività didattiche integrative rinnovabili periodicamente quanto al contenuto (art. 17, c. 1, Regolamento didattico di Ateneo). La durata dei corsi in termini di ore di lezione è comunque sia commisurata ai crediti attribuiti ai corsi stessi dagli ordinamenti didattici.
4. I Consigli dei Corsi di studio stabiliscono la durata dei singoli insegnamenti e il numero delle ore di lezione, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi. La distribuzione degli insegnamenti nei due semestri è stabilita dal Consiglio di Classe competente, che dovrà assicurare un sostanziale equilibrio dei carichi didattici e un'opportuna distribuzione degli orari delle discipline in particolare allo scopo di evitare sovrapposizioni di orario.
5. La Facoltà provvede ad assicurare la compatibilità degli orari di lezione con le necessità di organizzazione dell'offerta didattica e della sua gestione attraverso i crediti.
6. Ciascun insegnamento può essere articolato di norma in moduli di almeno quindici o venti ore, corrispondenti a nuclei tematici chiaramente individuabili all'interno dell'insegnamento stesso, con corrispondente attribuzione dei crediti formativi. L'articolazione dei singoli insegnamenti in moduli, il cui numero non può essere superiore a tre, con la corrispondente attribuzione dei crediti formativi, è deliberata dai Consigli di Corso di studio. In caso di articolazione in moduli, i Consigli di Corso di studio indicano il docente coordinatore.

7. L'affidamento di moduli a docenti è deliberato dal Consiglio della Facoltà, viste le proposte dei Consigli delle classi unificate interessati, in sede di attribuzione dei compiti didattici ai docenti.
8. La Facoltà delibera i criteri di distribuzione del carico didattico, coordinando e armonizzando le proposte di impegno didattico presentate annualmente dai Corsi di studio competenti.
9. La Facoltà, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo, su proposta dei Corsi di studio, può attivare forme diverse di insegnamento a distanza, idonee a consentire la partecipazione attiva degli studenti attraverso le più appropriate metodologie didattiche. Tali insegnamenti possono essere organizzati anche a sostegno delle normali attività didattiche, al fine di favorire il conseguimento dei crediti nei tempi previsti. L'istituzione degli insegnamenti a distanza è sottoposta all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo.

La Facoltà può attivare specifiche attività formative, con le relative modalità organizzative, previste dai regolamenti didattici dei Corsi di studio, rivolte a consentire una più efficace fruizione dell'offerta formativa anche agli studenti non impegnati a tempo pieno o che si trovino in condizioni di svantaggio.

La Facoltà, per il sostegno e il coordinamento metodologico e tecnologico delle attività relative all'*e-learning*, alla didattica *on line* collegata alla didattica frontale, e alla didattica a distanza, attivate e progettate nell'ambito della programmazione, si avvale di un apposito Centro di servizi dell'Ateneo.

10. La Facoltà, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento didattico di Ateneo, su proposta dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, può attivare *Corsi di eccellenza* che prevedono insegnamenti ed altre attività didattiche o seminariali extracurricolari, svolti anche in lingua straniera. Tali Corsi sono riservati a studenti in possesso di particolari requisiti di merito definiti dal Senato Accademico e recepiti dal Regolamento didattico dei Corsi di studio. I crediti eccedenti conseguiti in tali Corsi saranno annotati sulla certificazione fornita dalla Segreteria studenti in sede di prova finale e potranno rientrare fra gli elementi utili alla valutazione finale.

Art. 15

Compiti didattici dei docenti

1. I compiti didattici dei docenti sono definiti dal Regolamento didattico di Ateneo, art. 17, cc. 3., 4., 5.
2. Ogni docente dovrà assicurare un monte ore di attività didattica come stabilito secondo i criteri deliberati dalla Facoltà (art. 14.) in base al Regolamento didattico di Ateneo, art. 17, cc. 4. e 5. Tale monte ore non potrà essere esaurito nell'arco di un medesimo semestre.
3. Le lezioni devono essere tenute di norma in tre giorni distinti della settimana (Regolamento didattico di Ateneo, art. 17, cc. 3), fatte salve necessità di coordinamento autorizzate dal Preside.
4. I docenti, i ricercatori devono altresì assicurare la loro presenza in sede per svolgere attività di orientamento e di assistenza agli studenti. La presenza deve essere resa nota al Consiglio di Classe, comunicata al Preside e resa pubblica, anche nel sito web della Facoltà. Sono tenuti inoltre a partecipare a tutte le riunioni degli organi collegiali. L'obbligo della partecipazione agli organi collegiali e di autogoverno ha la prevalenza sull'esercizio concomitante di attività didattiche, che dovranno essere recuperate in altro momento.
5. I docenti sono tenuti a compilare un registro dell'attività didattica, da consegnare annualmente all'Ufficio Personale docente, dopo essere stato debitamente vistato dal Preside.

I registri delle lezioni ed esercitazioni, svolte nell'ambito di singoli moduli, sono compilati dai relativi docenti e allegati al registro tenuto dal docente responsabile dell'insegnamento al momento della consegna.

Art. 16

Insegnamenti a contratto

(ai sensi dell'art. 18 del Regolamento didattico di Ateneo)

1. In tutti i casi in cui le esigenze didattiche lo richiedono, insegnamenti, singoli moduli, laboratori, seminari o altre attività formative vengono affidati mediante contratti a docenti esterni dotati di comprovata e adeguata qualificazione scientifica o tecnica ai sensi della normativa vigente.
2. I docenti esterni proposti per la stipula del contratto si impegnano a rispettare, pena la revoca dell'incarico, tutte le delibere che verranno assunte dalla Facoltà per il migliore svolgimento della didattica, unitamente ai vincoli contrattuali elencati qui sotto:
 - a. l'accettazione dell'impegno didattico inerente a ciascuna disciplina o laboratorio didattico impartiti in presenza ed eventualmente on-line (per i Corsi che prevedono anche attività formative impartite a distanza);
 - b. la disponibilità a effettuare modalità di valutazione intermedia, ove ciò favorisca il miglior apprendimento e lo studio più efficace degli studenti, a osservare il calendario degli esami (tempi e intervalli) fissato dal Consiglio di Facoltà e a partecipare, laddove utile o necessario, alle sedute delle Commissioni di tesi di laurea;
 - c. l'obbligo di ricevere settimanalmente, in apposito orario, gli studenti e di dedicare il tempo e la cura necessari al tutorato;
 - d. il dovere di assegnare, se richieste dagli iscritti, almeno 5 tesi di laurea.
3. L'incarico di insegnamento sarà dichiarato effettivo ed efficace a seguito della predisposizione del pertinente contratto da parte dell'Ufficio competente dell'Amministrazione universitaria e firma del docente interessato, prima dell'inizio dell'impegno in esso pattuito.
4. Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.
5. Il compenso spettante ai docenti esterni è commisurato al livello dell'impegno richiesto; non è condizionato dal numero degli studenti frequentanti il corso e nemmeno dal numero degli esami sostenuti nell'anno accademico di riferimento.

Agli assegnisti di ricerca, dottorandi di ricerca e i dottori di ricerca vincitori di borsa di ricerca interni all'Ateneo e provvisti di borsa, che risulteranno vincitori nelle procedure di valutazione per il conferimento di contratti di insegnamento verrà corrisposto un compenso ridotto del 50% (cinquanta %).

Il pagamento sarà peraltro subordinato all'effettivo sostenimento del ciclo di lezioni rispettivamente alla effettiva disponibilità del docente nelle ore e i luoghi previsti dall'orario e verrà erogato in unica soluzione al termine dell'ultima sessione degli esami, in seguito al deposito del registro delle attività didattiche, debitamente vistato dal Preside, presso l'Ufficio Personale Docente.

6. La Facoltà si riserva di non conferire gli insegnamenti non più necessari per mutate esigenze didattiche.

Art. 17

Calendario delle lezioni, degli esami e delle prove finali

1. L'attività formativa (lezioni, seminari, esercitazioni, laboratori, assistenza laureandi, esami e prove finali, ricevimento studenti) si svolge nel periodo dal 1° ottobre al 30 settembre di ogni anno accademico. In particolare le lezioni si svolgono, di norma, nel periodo fra il 1° ottobre e il 15 maggio di ogni anno accademico.
Il Preside della Facoltà stabilisce, di anno in anno, un calendario generale con l'indicazione dei periodi riservati all'attività didattica, agli esami e alle prove finali, pubblicato in rete nel sito web di Facoltà. È consentito programmare un appello straordinario d'esame, riservato agli studenti fuori corso, anche durante l'attività didattica.
2. Il calendario e l'orario delle lezioni, nonché il calendario degli esami sono ufficializzati dal Presidente del Consiglio di Classe unificata su delibera del Corso di studio competente, tenendo conto della distinzione fra i periodi di lezione e di esami, e pubblicati in rete nel sito web della Facoltà.
3. Il calendario annuale delle lezioni è articolato in due semestri della durata di 12 settimane ognuno.
Tra i due semestri intercorre un intervallo della durata di quattro settimane per lo svolgimento degli esami di profitto della sessione invernale.
Gli studenti possono sostenere l'esame relativo ad un insegnamento al termine dello stesso semestre in cui l'insegnamento è stato impartito.
Il calendario delle prove finali, da predisporre all'inizio di ogni anno accademico, prevede non più di tre sessioni, distribuiti nel periodo stabilito per le attività formative.
4. Il calendario degli esami di profitto e delle prove finali, predisposto all'inizio di ogni anno accademico e reso pubblico mediante affissione all'Albo della Facoltà e diffusione nel sito web della Facoltà, prevede tre sessioni: estiva, autunnale, invernale.
Tra un appello d'esame e l'altro del medesimo insegnamento intercorrono non meno di due settimane.
5. Eventuali spostamenti delle date d'esame, solo posticipabili, debbono essere comunicati al Consiglio di Classe e al Preside con congruo anticipo, secondo le procedure stabilite in seno al progetto di certificazione della qualità, e rese pubbliche nel sito web della Facoltà.
6. Il calendario delle prove scritte è stabilito dai Consigli delle classi unificate competenti, avendo cura di evitare eventuali sovrapposizioni.

Art. 18

Esami ed altre verifiche del profitto

(ai sensi dell'art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo)

1. Per ogni insegnamento è previsto un esame finale che accerti il profitto dello studente, comprensivo delle attività didattiche dell'intero corso e di ciascun modulo, in cui l'insegnamento sia eventualmente articolato, sostenuto dinanzi ad una Commissione, composta come al seguente comma.
Il profitto può essere parzialmente accertato anche con prove intermedie in itinere di cui al precedente art. 16. Tali prove concorrono alla valutazione complessiva, che si conclude nell'esame finale con un unico voto e l'attribuzione dei crediti corrispondenti

2. Le Commissioni di esame devono essere composte da almeno due docenti: dal docente responsabile dell'insegnamento, nonché da altri docenti (anche a contratto), assistenti, ricercatori, assegnisti o cultori della disciplina.
I Consigli di Corso di studio competenti stabiliscono annualmente l'elenco dei cultori ammessi a svolgere la funzione di membro di commissione esaminatrice sulla base del "Regolamento Cultori della disciplina".
Nel caso di insegnamenti articolati in moduli, la Commissione di esame deve essere composta da tutti i docenti a cui i moduli sono affidati all'interno dello stesso insegnamento.
3. L'esame relativo ad un insegnamento potrà essere sostenuto sulla base di un programma non anteriore a tre anni.
4. L'esame non superato o interrotto per il ritiro del candidato dovrà essere comunque verbalizzato dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell' art. 23, c. 10, Regolamento didattico di Ateneo. Di tale ritiro non si dovrà tenere conto nel calcolo delle medie finali, né in alcuna altra certificazione ufficiale relativa alla carriera dello studente, mentre concorrerà a determinare il numero degli esami sostenuti per ogni singolo insegnamento. Nei casi in cui il numero dei candidati ritirati o respinti superi la metà degli esaminati sono predisposti corsi di sostegno ed esami di recupero, eventualmente anche estivi.
5. Eventuali forme diverse di valutazione rispetto all'esame finale sono definite dai Consigli di Corso di studio e deliberate dalla Facoltà.

Art. 19

Prove finali per il conseguimento del titolo di studio (ai sensi dell'art. 24 del Regolamento didattico di Ateneo)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale (esame di laurea o esame di laurea magistrale).
2. L'esame di laurea consiste in un colloquio, volto ad accertare il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti il Corso, attraverso la discussione di un elaborato scritto, svolto nell'ambito di una problematica di ricerca disciplinare o interdisciplinare sotto la guida di un docente di un settore scientifico-disciplinare in cui lo studente abbia sostenuto almeno un esame e con la partecipazione di un secondo docente in veste di correlatore.
3. L'esame di laurea magistrale consiste in un colloquio, volto ad accertare il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti il Corso, attraverso la discussione di una tesi scritta che rappresenti un'esperienza personale di ricerca scientifica, redatta eventualmente anche in lingua straniera, sotto la guida di un docente relatore di un settore scientifico-disciplinare in cui lo studente abbia sostenuto almeno un esame, anche con l'eventuale collaborazione di un secondo docente. Il correlatore è comunque sia obbligatoriamente previsto e può anche essere scelto tra specialisti esterni all'Università. L'ordinamento dei singoli Corsi di studio potrà precisare ulteriormente contenuti e modalità delle prove finali.
4. La prova finale deve tenere conto dell'intero percorso formativo dello studente, comprensivo di tutte le attività svolte in precedenza e della stessa prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante dalla Commissione, sulla base della congruità con gli obiettivi formativi del Corso di laurea.
Il voto finale, espresso in centodecimi, deve tenere conto della media dei voti, conseguiti durante il Corso di studio, integrato da eventuali Corsi di eccellenza, e del risultato della prova finale, determinato sulla base della tesi di laurea presentata, del colloquio e della discussione.
5. Le Commissioni per il conferimento della laurea e della laurea magistrale sono nominate dal Preside e sono composte da almeno cinque membri tra professori di prima e seconda fascia,

ricercatori ed assistenti del ruolo ad esaurimento professori affidatari o a contratto in servizio o già in servizio nell'anno accademico interessato e, in casi particolari, anche cultori della materia. Le funzioni di Presidente delle Commissioni possono essere svolte dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo o dal Presidente del Corso di studio o dal Preside. Potranno far parte delle Commissioni giudicatrici delle prove finali anche i professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati.”

Art. 20

Pubblicità delle attività didattiche

La pubblicità delle attività formative è definita dal Regolamento didattico di Ateneo, art. 33.

Oltre che nelle forme qui previste, fra cui l'esposizione in appositi Albi e la pubblicazione del Manifesto degli studi, l'attività formativa della Facoltà di Lettere e Filosofia è pubblicizzata anche mediante l'aggiornamento costante del sito web della Facoltà e dei Corsi di studio.

Art. 21

Verifica dell'attività didattica

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 11, comma m del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, la Facoltà provvede annualmente alla valutazione della qualità delle attività svolte facendo propria la procedura di rilevazione della qualità della didattica adottata dall'Ateneo.
2. In conformità con quanto previsto dall'art. 163 del Regolamento di organizzazione di Ateneo in cui il Sistema integrato di gestione della Qualità ha trovato pieno riconoscimento, la Facoltà e i Corsi di studio, aderendo al processo di certificazione della qualità, assicurano un monitoraggio costante dei servizi erogati e in particolare della qualità dell'offerta didattica.
3. La Facoltà discute collegialmente la relazione annuale sulla didattica, predisposta dalla Commissione didattica paritetica di cui all'art. 10, c. 5.

Capo IV

Norme transitorie e finali

Art. 22

Norme transitorie e finali

1. Le norme transitorie e finali sono definite dal Regolamento didattico di Ateneo, art. 36.
2. I Consigli di Corsi di studio formulano i relativi Regolamenti didattici alla luce del presente Regolamento didattico della Facoltà e dei testi normativi citati nel precedente art. 1, comma 1.
3. Per quanto riguarda i Regolamenti didattici dei Corsi di studio, in via transitoria, le norme relative deliberate dai singoli Consigli di Corso di laurea per la parte di competenza sono recepite nel Manifesto degli studi, di cui al precedente art. 5, lettera l).
4. Con l'approvazione del Regolamento didattico della Facoltà vengono abrogate tutte le norme contenute in precedenti delibere che siano in contrasto con quelle del Regolamento stesso.
5. Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento didattico della Facoltà si rinvia ai testi normativi citati nel precedente art. 1, comma 1.

ALLEGATO 1

Classe delle lauree

La denominazione del Corso di laurea deve corrispondere agli obiettivi formativi specifici del Corso, senza far riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o altre articolazioni interne (*art. 6, cc. 1 e 2, D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007*).

I Corsi di laurea attivati nella stessa Classe devono differenziarsi per almeno 40 cfu (*art. 1, c. 2, D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007*).

I Corsi di laurea della stessa Classe o gruppi affini di essi devono prevedere un minimo di 60 cfu comuni tra le attività formative di base e caratterizzanti, prima della differenziazione dei percorsi formativi (*art. 11, c. 7, lett. a, D.M. 270/04*).

È possibile formulare gli ordinamenti “a intervalli di cfu” per tutte le attività formative previste. Tali intervalli devono però essere di ampiezza non eccessiva e devono essere coerenti con gli obiettivi formativi. Non sono ammessi intervalli ma valori precisi e interi nei regol. didattici di Cds e per ciascun curriculum (*Sezione 2, “Chiarimenti interpretativi dei D.M.”, Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, “Linee Guida”, nota all’ art. 3, c. 2*).

L’attivazione del Cds avviene previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, relativamente ai reali fabbisogni formativi e agli effettivi sbocchi occupazionali (*art. 11, c. 4, D.M. 270/04*).

Non devono essere previsti più di **20 esami** o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove d’esame integrate per più insegnamenti o moduli di essi: nei 20 esami vanno conteggiate le discipline attivate tra le attività di base, caratterizzanti, affini e integrative, a scelta dello studente (da conteggiare nel numero di 1). Sono esclusi dai 20 esami, fatta salva diversa decisione autonoma assunta dagli Atenei in relazione a specifiche esigenze: la prova finale + conoscenza lingua straniera, le ulteriori conoscenze, gli stages e tirocini (*Sezione 2, “Chiarimenti interpretativi dei D.M.” Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, “Linee Guida”, nota all’ art. 4, c. 2, D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007*).

OBIETTIVI FORMATIVI (art. 11, c. 3, lett. a, D.M. 270/04)				
Indicare gli “obiettivi formativi specifici” del Corso di studio, evitando di riprodurre in maniera meccanica o di parafrasare gli “obiettivi formativi qualificanti” le classi presenti nelle declaratorie delle classi di laurea (tabelle). Indicare i risultati di apprendimento attesi (quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire), con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea. Individuare nel contempo gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT (<i>lett. a, Sezione 3, “Raccomandazioni”, Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, “Linee Guida” e art. 3, c. 7, D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007</i>), secondo il principio della trasparenza (fornire agli studenti, alle parti sociali e a tutti i soggetti interessati chiare informazioni sulle caratteristiche del Corso di studio, sulle competenze acquisibili, sui profili professionali, ecc.)				
ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-	CFU	Tot. CFU

formative:		disciplinari		
Di base	Devono essere attivati gli ambiti disciplinari presenti nelle tabelle della Classe di interesse	La scelta è tra i SSD degli ambiti disciplinari indicati nelle tabelle della Classe di interesse, per un minimo di cfu previsto dal Ministero (vedi a lato), che può essere incrementato		Cfr. minimo indicato nelle tabelle per la Classe di interesse
Caratterizzanti	Se sono presenti più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non è specificato il n. minimo di cfu, devono essere accreditati <u>almeno tre</u> ambiti funzionali alla specificità del Corso (<i>art. 3, c. 3 D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007</i>)	La scelta è tra i SSD degli ambiti disciplinari indicati nelle tabelle della Classe di interesse, per un minimo di cfu previsto dal Ministero (vedi a lato), che può essere incrementato		Cfr. minimo indicato nelle tabelle per la Classe di interesse
TOTALE (<i>Il minimo ministeriale di 90 cfu, previsto come totale delle attività formative di base e caratterizzanti - per le quali nelle tabelle sono indicati i minimi, che possono altresì essere aumentati - deve essere incrementato fino al raggiungimento dei 180 cfu, con l'attivazione delle altre attività formative di seguito indicate</i>)				90 (minimo ministeriale)
Attività formative autonomamente scelte dallo studente , purché coerenti con il progetto formativo (<i>art. 3, c. 4 D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007 e art. 10, c. 5, lett. a, D.M. 270/04</i>)	La scelta è libera fra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori cfu nelle discipline di base e caratterizzanti (<i>art. 3, c. 5 D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007</i>). Le attività a scelta sono da conteggiare sempre nel n. di 1 all'interno dei 20 esami prescritti (<i>Sezione 2, "Chiarimenti interpretativi dei D.M. "Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, "Linee Guida", nota all' art. 4, c. 2, D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007</i>)			Almeno 12 cfu
Attività affini e integrative anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare (<i>art. 3, c. 4 D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007 e</i>	Le attività affini e integrative ricomprendono quelle che precedentemente erano state collegate agli "ambiti di sede", i quali quindi non sono più previsti (<i>Sezione 2, "Chiarimenti interpretativi</i>	Possano essere attivati SSD non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti. Qualora si vogliano utilizzare SSD previsti per le attività di base o caratterizzanti, tale scelta deve essere motivata		Almeno 18 cfu

<i>art. 10, c. 5, lett. b, D.M. 270/04)</i>	<i>dei D.M.”, Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, “Linee Guida” nota all’art. 3, c. 2)</i>	<i>(Sezione 2, “Chiarimenti interpretativi dei D.M.”, Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, “Linee Guida”, nota all’ art. 3, c. 4, D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007)</i>		
Prova finale + conoscenza lingua straniera (almeno 1 lingua straniera oltre l’italiano) (<i>art. 10, c 5, lett. c, D.M. 270/04)</i>)	La prova finale si può svolgere anche prima della conclusione dell’ultimo anno del corso di studio (<i>Sezione 2, “Chiarimenti interpretativi dei D.M.”, Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, “Linee Guida” nota all’art. 5, c. 3, D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007)</i> e maturati i 180 cfu (comprensivi della prova finale) lo studente può conseguire il titolo di studio, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università (<i>art. 5, c. 3, D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007)</i>)	Alla prova finale, che deve essere vista come un’importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza richiedere una particolare originalità, deve essere attribuito un numero di cfu misurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione (<i>lett. i, Sezione 3, “Raccomandazioni”, Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, “Linee Guida”</i>) I regolamenti didattici di Ateneo determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera (<i>art. 3, c. 6, D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007)</i>)		
Attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e attività volte alla conoscenza diretta del settore lavorativo di pertinenza (tirocini formativi e di orientamento) (<i>art. 10, c. 5, lett. d, D.M. 270/04)</i>)		E’ previsto il riconoscimento delle conoscenze e abilità certificate individualmente presso enti convenzionati e attività formative di livello post-secondario realizzate e progettate con l’Università per un massimo di 60 cfu (<i>art. 4 c. 3, D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007)</i>)		
Attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni (<i>art. 10, c. 5, lett. e,</i>				

D.M. 270/04)				
--------------	--	--	--	--

Il Regolamento didattico di ogni Cds deve indicare con chiarezza (criterio di **trasparenza**, p. 4.5, *Sezione 4 "L'attivazione dei nuovi percorsi formativi", Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, "Linee Guida"*; art. 4, c. 1, *D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007* e art. 12, c. 2, *D.M. 270/04*):

- a. elenco insegnamenti con SSD ed eventuale articolazione in moduli (nel caso dell'articolazione in più moduli di una disciplina la valutazione deve essere collegiale)
- b. obiettivi formativi specifici, i crediti assegnati per ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità
- c. attività a scelta con i relativi cfu
- d. altre attività formative con relativi cfu
- e. modalità di verifica della lingua straniera con relativi cfu
- f. modalità di verifica di altre competenze richieste con relativi cfu
- g. modalità di verifica dei risultati degli stages, tirocini, con relativi cfu
- h. caratteristiche della prova finale, con relativi cfu
- i. curricula, se presenti (e regole di presentazione -ove necessario- di pds individuali)
- j. tipologia delle forme didattiche impartite (anche a distanza), degli esami e delle altre verifiche di profitto degli studenti
- k. eventuali requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica, coerenti con gli obiettivi formativi (requisito di **efficacia**)
- l. modalità per eventuale trasferimento da altro Cds (Nel passaggio da un Corso ad un altro o da un Università ad un'altra, deve essere riconosciuto il maggior numero di cfu già maturati dallo studente, anche ricorrendo a colloqui di verifica delle conoscenze possedute. Il mancato riconoscimento di cfu deve essere motivato (*art. 3, c. 8, D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007*). Tra Corsi di laurea della stessa Classe la quota dei cfu riconosciuta relativa al medesimo SSD non può essere inferiore al 50% (*art. 3, c. 9, D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007*). Nel caso di provenienza da Corsi di laurea attivati a distanza, la quota minima del 50% è prevista solo se il Corso di provenienza è accreditato ai sensi del Reg. Min. di cui all'art. 2, c. 148, D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286).
- m. disposizioni su eventuali obblighi di frequenza
- n. i docenti del corso di studio, con specifica indicazione dei docenti e dei loro requisiti (requisito di **efficienza**) di cui all'*art. 1, c. 9 del D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007*: "Ai sensi dell' art 9, c. 2, del DM 270/04 l'attivazione di un corso di laurea con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto può essere disposta esclusivamente nel caso in cui insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico - disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero di ruolo presso altri Atenei, sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei"
- o. gli eventuali obblighi di frequenza
- p. attività di ricerca a supporto delle attività formative
- q. informazioni relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso, all'organizzazione della didattica, ai supporti e ai servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, ai servizi di orientamento e tutorato ecc.

ALLEGATO 2

Classe delle lauree magistrali

La denominazione del Corso di laurea magistrale deve corrispondere agli obiettivi formativi specifici del Corso, senza far riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o altre articolazioni interne (*art. 7, cc. 1 e 2, D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007*)

I Corsi di laurea magistrali attivati nella stessa Classe devono differenziarsi per almeno 30 cfu (*art. 1, c. 2, D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007*)

È possibile formulare gli ordinamenti “a intervalli di cfu” per tutte le attività formative previste. Tali intervalli devono però essere di ampiezza non eccessiva e devono essere coerenti con gli obiettivi formativi. Non sono ammessi intervalli ma valori precisi e interi nei regol. didattici di Cds e per ciascun curriculum (*Sezione 2, "Chiarimenti interpretativi dei D.M.", Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, "Linee Guida", nota all' art. 3, c. 2*)

Ciascun Corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a Classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale (*art. 6, c. 3, D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007*)

L'attivazione del Cds avviene previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, relativamente ai reali fabbisogni formativi e agli effettivi sbocchi occupazionali (*art. 11, c. 4, D.M. 270/04*)

Non devono essere previsti più di **12 esami** o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove d'esame integrate per più insegnamenti o moduli di essi: nei 12 esami vanno conteggiate le discipline attivate tra le attività di base, caratterizzanti, affini e integrative, a scelta dello studente (da conteggiare nel numero di 1). Sono esclusi dai 12 esami, fatta salva diversa decisione autonoma assunta dagli Atenei in relazione a specifiche esigenze: la prova finale + conoscenza lingua straniera, le ulteriori conoscenze, gli stages e tirocini (*Sezione 2, "Chiarimenti interpretativi dei D.M.", Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, "Linee Guida", nota all' art. 4, c. 2, D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007*)

OBIETTIVI FORMATIVI (art. 11, c. 3, lett. a, D.M. 270/04)				
Indicare gli "obiettivi formativi specifici" del Corso di studio, evitando di riprodurre in maniera meccanica o di parafrasare gli "obiettivi formativi qualificanti" le classi presenti nelle declaratorie delle classi di laurea (tabelle). Indicare i risultati di apprendimento attesi (quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire), con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea. Individuare nel contempo gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT (<i>lett. a, Sezione 3, "Raccomandazioni", Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, "Linee Guida" e art. 3, c. 7, D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007</i>), secondo il principio della trasparenza (fornire agli studenti, alle parti sociali e a tutti i soggetti interessati chiare informazioni sulle caratteristiche del Corso di studio, sulle competenze acquisibili, sui profili professionali, ecc.)				
ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative:	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot. CFU
Caratterizzanti	Se sono presenti più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non è specificato il n. minimo di cfu, devono essere	La scelta è tra i SSD degli ambiti disciplinari indicati nelle tabelle della Classe di interesse,		48 (minimo ministeriale)

	accreditati <u>almeno tre</u> ambiti funzionali alla specificità del Corso (<i>art. 3, c. 3 D.M. sulle Classi di laurea 16 marzo 2007</i>)	per un minimo di cfu previsto dal Ministero (vedi a lato), che può essere incrementato		
TOTALE (<i>Il minimo ministeriale di 48 cfu, previsto come totale delle attività formative caratterizzanti - per le quali nelle tabelle è indicato il minimo ministeriale, che può altresì essere aumentato - deve essere incrementato fino al raggiungimento dei 120 cfu, con l'attivazione delle altre attività formative di seguito indicate</i>)				48 (minimo ministeriale)
Attività formative autonomamente scelte dallo studente , purché coerenti con il progetto formativo (<i>art. 3, c. 4 D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007 e art. 10, c. 5, lett. a., D.M. 270/04</i>)	La scelta è libera fra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori cfu nelle discipline di base e caratterizzanti (<i>art. 3, c. 5 D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007</i>). Le attività a scelta sono da conteggiare sempre nel n. di 1 all'interno dei 12 esami prescritti (<i>Sezione 2, "Chiarimenti interpretativi dei D.M. "Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, "Linee Guida", nota all' art. 4, c. 2, D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007</i>)			Almeno 8 cfu
Attività affini e integrative anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare (<i>art. 3, c. 4 D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007 e art. 10, c. 5, lett. b, D.M. 270/04</i>)	Le attività affini e integrative ricomprendono quelle che precedentemente erano state collegate agli "ambiti di sede", i quali quindi non sono più previsti (<i>Sezione 2, "Chiarimenti interpretativi dei D.M.", Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, "Linee Guida" nota all'art. 3, c. 2</i>)	Possono essere attivati SSD non previsti per le attività di base (ove previste) e/o caratterizzanti. Qualora si vogliano utilizzare SSD previsti per le attività di base (ove previste) o caratterizzanti, tale scelta deve essere motivata (<i>Sezione 2, "Chiarimenti interpretativi dei D.M.", Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, "Linee Guida", nota all' art. 3, c. 4, D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007</i>)		Almeno 12 cfu
Prova finale + conoscenza lingua straniera (almeno 1 lingua straniera oltre	La prova finale si può svolgere anche prima della conclusione dell'ultimo anno del corso di studio	Alla prova finale deve essere attribuito un numero notevolmente superiore di cfu rispetto a quello della		

l'italiano) (art. 10, c. 5, lett. c, D.M. 270/04)	(Sezione 2, "Chiarimenti interpretativi dei D.M.", Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, "Linee Guida" nota all'art. 5, c. 3, D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007) e maturati i 120 cfu (comprensivi della prova finale) lo studente può conseguire il titolo di studio, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università (art. 5, c. 3, D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007)	prova finale del Corso di laurea, fermo restando che la tesi deve essere comunque elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore (lett. i, Sezione 3, "Raccomandazioni", Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, "Linee Guida"). I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la tesi è redatta in lingua straniera (art. 3, c. 6 D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007)		
Attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e attività volte alla conoscenza diretta del settore lavorativo di pertinenza (tirocini formativi e di orientamento) (art. 10, c. 5, lett. d, D.M. 270/04)		E' previsto il riconoscimento delle conoscenze e abilità certificate individualmente presso enti convenzionati e attività formative di livello post-secondario realizzate e progettate con l'Università per un massimo di 40 cfu (art. 4 c. 4 D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007)		
Attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni (art. 10, c. 5, lett.e, D.M. 270/04)				

Il Regolamento didattico di ogni Cds deve indicare con chiarezza (criterio di **trasparenza**, p. 4.5, Sezione 4 "L'attivazione dei nuovi percorsi formativi", Allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, "Linee Guida"; art. 4, c. 1, D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007 e art. 12, c. 2, D.M. 270/04):

- elenco insegnamenti con SSD ed eventuale articolazione in moduli (nel caso dell'articolazione in più moduli di una disciplina la valutazione deve essere collegiale)
- obiettivi formativi specifici, i crediti assegnati per ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità
- attività a scelta con i relativi cfu

- d. altre attività formative con relativi cfu
- e. modalità di verifica della lingua straniera con relativi cfu
- f. modalità di verifica di altre competenze richieste con relativi cfu
- g. modalità di verifica dei risultati degli stages, tirocini, con relativi cfu
- h. caratteristiche della prova finale, con relativi cfu
- i. curricula, se presenti (e regole di presentazione -ove necessario- di pds individuali)
- j. tipologia delle forme didattiche impartite (anche a distanza), degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti
- k. requisiti curriculari necessari per l'ammissione al Corso di laurea magistrale** (coerenti con gli obiettivi formativi: requisito di **efficacia**); **eventuali integrazioni curriculari in termini di cfu devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale ai fini dell'ammissione al Corso stesso, che deve essere anch'essa disciplinata nel regolamento didattico** (*art. 6, cc. 1 e 2, D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007; art. 6, c. 2 e art. 11, c. 7, lett. f, D.M. 270/04*)
- l. modalità per eventuale trasferimento da altro Cds (Nel passaggio da un Corso ad un altro o da un Università ad un'altra, deve essere riconosciuto il maggior numero di cfu già maturati dallo studente, anche ricorrendo a colloqui di verifica delle conoscenze possedute. Il mancato riconoscimento di cfu deve essere motivato (*art. 3, c. 8, D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007*). Tra Corsi di laurea magistrale della stessa Classe la quota dei cfu riconosciuta relativa al medesimo SSD non può essere inferiore al 50% (*art. 3, c. 9, D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007*). Nel caso di provenienza da Corsi di laurea attivati a distanza, la quota minima del 50% è prevista solo se il corso di provenienza è accreditato ai sensi del Reg. Min. di cui all'art. 2, c. 148, D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.)
- m. disposizioni su eventuali obblighi di frequenza
- n. i docenti del corso di studio, con specifica indicazione dei docenti e dei loro requisiti (requisito di **efficienza**) di cui all'*art. 1, c. 9 del D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007*: “le Università di norma attivano corsi di studio con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto, mediante apposite deliberazioni, ai sensi dell' art 9, c. 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, tenendo conto delle esigenze che insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico - disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero di ruolo presso altri Atenei, sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei”
- o. gli eventuali obblighi di frequenza
- p. attività di ricerca a supporto delle attività formative
- q. informazioni relative ai risultati raggiunti in termini di occupabilità, alle strutture e ai servizi a disposizione del corso, all'organizzazione della didattica, ai supporti e ai servizi a disposizione degli studenti diversamente abili, ai servizi di orientamento e tutorato ecc.

Note:

1) La previsione di 60 cfu comuni tra le attività formative di base e caratterizzanti per Corsi di laurea della stessa Classe o gruppi affini di essi (*art. 11, c. 7, lett. a, D.M. 270/04*) in questa sede non è stata presa in considerazione per i Corsi di laurea magistrale, in quanto nel D.M. 270/04 si fa riferimento a “Corsi di laurea” e si dice che i 60 cfu comuni devono essere previsti “prima della differenziazione dei percorsi formativi”, caratteristica questa propria dei Corsi di laurea triennali, i quali prevedono anche la possibilità per lo studente di acquisire specifiche conoscenze professionali, sulla base del percorso scelto (*art. 3, c. 4, D.M. 270/04*)

2) Le attività di base nelle tabelle ministeriali dei Corsi di laurea magistrale di interesse non sono previste, pertanto, in questa sede, non si è fatto riferimento ad esse; nella normativa di riferimento infatti, relativamente ad esse, si dice esplicitamente “ove previste” (*art. 4, c. 2, D.M. sulle Classi di laurea magistrale 16 marzo 2007*)